UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
“UNIONE DEL DELMONA”
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI STEMMI DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “UNIONE DEL DELMONA” E PATROCINIO

Adottato con deliberazione del consiglio dell’Unione n. 8 del 27.04.2024

SOMMARIO

CAPO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 1 – Finalità

CAPO II - LO STEMMA
Articolo 3 – Gli stemmi
Articolo 4 – Uso Civico degli Stemmi
Articolo 5 – Riproduzione degli Stemmi

CAPO III - PATROCINIO
Articolo 6 - Definizioni
Articolo 7 - Soggetti Beneficiari
Articolo 8 - Aree di intervento
Articolo 9 - Presentazione delle domande
Articolo 10 - Responsabilità
Articolo 11 - Modalità e tempi di presentazione delle domande
Articolo 12 - Autorizzazioni
Articolo 13 - Utilizzo improprio o non autorizzato dello stemma
Articolo 14 - Accesso alla modulistica e norme sulla trasparenza

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 - Norma finale, entrata in vigore e pubblicazione

CAPO I
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di patrocini e per l'utilizzo dello stemma dell'Ente in favore di soggetti terzi in attuazione dell'art. 5 dello Statuto dell'Unione di comuni lombarda "Unione del Delmona", nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Articolo 2 - Finalità
1. L'Unione, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi delle Amministrazioni dei territori dell'Unione stessa e che rispondono ad esigenze generali delle comunità locali, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa dell'Ente su tutto il territorio dell'Unione per l'intera popolazione.

CAPO II
GLI STEMMI DELL'UNIONE

Articolo 3 – Gli stemmi
1. L'art. 5 dello Statuto recita "L'Unione può dotarsi di un proprio stemma …. la cui adozione, uso o riproduzione, dovrà essere previsto attraverso apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Unione.

2. L'Unione ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, gli stemmi dei comuni che la costituiscono, ovvero il Comune di Persico Dosimo e il Comune di Gadesco Pieve Delmona, della cui descrizione si rimanda ai regolamenti relativi.

Articolo 4 – Uso Civico degli Stemmi
1.Gli stemmi dei Comune di Persico Dosimo e del Comune di Gadesco Pieve Delmona identificano l'Unione e devono essere sempre accompagnati con la dicitura a lettere maiuscole: "UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "UNIONE DEL DELMONA"", al centro tra i due stemmi e con la dicitura, a lettere minuscole con l'iniziale maiuscola "Provincia di Cremona", nella parte sottostante la dicitura dell'Unione.

2.La dicitura "UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "UNIONE DEL DELMONA"", (corrisponde a quella di "Unione di Comuni lombarda "Unione del Delmona"") identifica sia il territorio dell'Unione, che l'Amministrazione dell'Ente nel suo complesso, nonché l'Unione e gli organi amministrativi dell'Ente, secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto dell'Unione.

Articolo 5 – Riproduzione degli Stemmi
1. Gli stemmi dei Comuni di Persico Dosimo e di Gadesco Pieve Delmona vengono riprodotti:
- sulla carta e sugli atti d'ufficio dell'Unione di Comuni lombarda "Unione del Delmona" (poi "Unione");
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dall'Unione;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dall'Unione;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dall'Unione;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet dell'Unione;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui l'Unione intenda riprodurre gli stemmi dei comuni che la costituiscono;

2. La riproduzione e l'utilizzo degli stemmi dei comuni che costituiscono l'Unione da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, devono essere preventivamente autorizzati con decreto del Presidente e limitati alle iniziative ed alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio dell'Unione stessa. La richiesta di riproduzione e di utilizzo deve essere inoltrata per iscritto e adeguatamente motivata.

CAPO III
PATROCINIO

Articolo 6 - Definizioni

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte dell'Unione delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio dell'Unione di Comuni lombarda "Unione del Delmona"" e con l'apposizione degli stemmi di cui al capo II del presente Regolamento.

3. Il patrocinio è concesso per iniziative e manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio dell'Unione e, in via eccezionale, al di fuori del territorio dell'Ente, purché presentino un contenuto strettamente legato all'Unione.

Articolo 7 - Soggetti Beneficiari

1. 1. Il patrocinio può essere concesso a:
   a. Soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
   b. Soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Confessioni Religiose ed altri Organismi, ovvero privati cittadini, imprenditori individuali ed Enti commerciali.

Articolo 8 - Aree di intervento

1. Il patrocinio di cui all'art. 3 può essere concesso dall'Unione per le seguenti attività:
   a) a attività inerenti allo sviluppo turistico ed economico;
   b) attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio, anche legate alle sue tradizioni locali;
   c) attività culturali, artistiche, di tutela dei beni storici e artistici;
   d) attività agricole, industriali, artigianali, commerciali;
   e) attività scolastiche, formative, di ricerca scientifica e giovanili;
   f) attività di promozione sportiva e ricreativa;
   g) attività connesse a celebrazioni istituzionali, civili, della memoria e religiose;
   h) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere sociale e socioassistenziale;
   i) attività di protezione civile;
   j) attività di tutela e promozione dei diritti umani ed iniziative umanitarie;
   k) ogni altro settore di attività e/o iniziative ritenuto di pubblico interesse e che risponda agli indirizzi, finalità ed obiettivi dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti.

2. Non è ammessa la concessione del patrocinio per iniziative:
   a. promosse da partiti;
   b. promosse da qualunque organismo con finalità di propaganda elettorale o sindacale;
   c. aventi scopo di lucro, salvo che le stesse rivestano particolare rilevanza per la comunità locale o contribuiscano a porre in evidenza in termini positivi l'immagine dell'Ente;
   d. palesemente in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente.

3. Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o ad interventi di supporto organizzativo o logistico.

4. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

5. Il patrocinio può essere concesso in riferimento a singole iniziative e non genericamente per tutte o per più iniziative promosse dallo stesso soggetto.

Articolo 9 - Presentazione delle domande

1. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

2.Le domande di patrocinio sono trasmesse di norma almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

3.Il Presidente provvede al rilascio/diniego del patrocinio con proprio decreto.

4.Quando al patrocinio si accompagnano richieste di contributo e/o di supporto organizzativo e/o di collaborazione, provvede la giunta dell'Unione con deliberazione.

5.L'esito della domanda è comunicato al richiedente tempestivamente dopo l'adozione del provvedimento.

Articolo 10 - Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge l'Unione in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 11 - Modalità e tempi di presentazione delle domande

1. La richiesta per la concessione di un patrocinio deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. L'Amministrazione mette a disposizione sul proprio sito internet le modalità di concessione del patrocinio, il modello di domanda di patrocinio.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, deve contenere:

a) le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del legale rappresentante e/o del soggetto richiedente;

b) copia del documento di identità del sottoscrittore.

c) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi, luoghi e modalità di svolgimento dell'iniziativa;

d) d. i destinatari dell'iniziativa;

e) la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;

f) i prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;

g) l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa, con l'impegno al rispetto delle prescrizioni contenute e delle caratteristiche grafiche degli stemmi;

h) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio o la sponsorizzazione dell'iniziativa;

i) la dichiarazione comprovante di essere in regola con tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge;

j) l'indicazione dettagliata degli estremi identificativi dell'organizzazione specializzata a cui eventualmente sia stata affidata la gestione dell'iniziativa;

k) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio, intervenuta dopo la presentazione della domanda;

l) lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione richiedente o, nel caso di società, il certificato della camera di commercio; nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'Unione, dichiarazione che l'Ente è già in possesso della documentazione e che non è intervenuta alcuna variazione;

m) in presenza di iniziative con scopo di lucro, informazioni comprovanti una o più delle condizioni indicate al precedente art. 8, c. 2.

3. La valutazione della richiesta verrà effettuata solo in presenza della documentazione completa.

4. Qualora la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta la struttura competente procederà ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
5. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

6. La concessione del patrocinio non implica l'assunzione di costi a carico del bilancio dell'Unione e non crea il presupposto per la concessione di contributi; la giunta potrà valutare, di volta in volta, se apportare il proprio contributo organizzativo e/o economico.

Articolo 12 - Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte dell'Unione non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione dell'evento. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi, previsti dalla normativa vigente alla data dell'organizzazione dell'evento.

Articolo 13 - Utilizzo improprio o non autorizzato dello stemma

1. L'Unione si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell'Ente stesso, l'Amministrazione si riserva di non concedere il patrocinio e l'utilizzo degli stemmi.

2. Qualora il patrocinio o lo stemma dell'Unione venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, l'Amministrazione revoca l'avvenuta concessione e si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 14 - Accesso alla modulistica e norme sulla trasparenza

1. L'Unione predispone ed aggiorna i moduli relativi alla presentazione delle domande di concessione del patrocinio.

2. Tali moduli, unitamente alle informazioni utili circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, sono posti a disposizione del pubblico con idonei mezzi, anche telematici, al fine di renderne agevole il reperimento, nel sito ufficiale dell'Unione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Norma finale, entrata in vigore e pubblicazione

1. Per quanto non ricompreso nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1998 n.22 e del D.P.R. 7 aprile 2000 n.121.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. Il regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.